

## **STATUTO**

### **S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI SPA**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: PORDENONE PN VIALE TRIESTE  
15

Numero REA: PN - 73596

Codice fiscale: 01395020934

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

## **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 30-04-2013 - Statuto completo .....	2
--	---

Allegato "A" al n. 285435 di rep. e al n.23009 di fasc.

STATUTO della  
"S.T.I. Servizi Trasporti Interregionali Spa"  
con sede in Pordenone

**CAPO PRIMO**

**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

**Art. 1: Denominazione sociale**

E' costituita una societa' per azioni sotto la denominazione sociale di **"S.T.I. Servizi Trasporti Interregionali Spa"**.

**Art. 2: Sede**

La societa' ha sede nel Comune di Pordenone, all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente.

L'Organo Amministrativo ha facolta' di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie o unita' locali, nonche' di trasferire la sede legale in altro luogo, purché nell'ambito del territorio del Comune di Pordenone.

**Art. 3: Oggetto sociale**

La societa' ha per oggetto:

A) l'esercizio dell'attivita' di prestazione di servizi di consulenza, studio e organizzazione dell'attivita' di trasporto in genere.

B) l'esercizio di servizi di trasporto pubblico locale, autolinee nazionali ed internazionali, pubbliche e private, per il trasporto di persone e di cose, la gestione del trasporto di persone e di cose a mezzo ferrovia, il trasporto merci per conto terzi, nonche' lo svolgimento di servizi di trasporto atipici, ivi compresi quelli scolastici e per disabili;

C) l'apertura e la successiva gestione di agenzie e uffici di viaggi e turismo;

D) l'attivita' di autoscuola secondo i requisiti soggettivi e le modalita' previste dall'art. 123 del D. Lgs. 285/1992, incluso il conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC), nonche' ogni altra attivita', anche di natura amministrativa, finalizzata all'ottenimento di ogni licenza, permesso, diploma o titolo abilitativo previsto dalla normativa in materia di trasporto di persone o cose con qualsiasi mezzo;

E) la gestione di depositi bagagli per conto terzi;

F) l'esercizio di noleggio di rimessa autobus con conducente;

G) l'esercizio con o senza conducente di noleggio autovetture di rimessa ad altri soggetti terzi;

H) l'esercizio di officine meccaniche e carrozzerie per riparazioni di autoveicoli propri e di terzi;

I) la gestione di reti telematiche e di strutture connesse alla multimedialita' e l'effettuazione di servizi in genere nel settore dell'informatica;

L) la gestione per conto proprio e di terzi, ed in particolare a favore di societa' controllanti, controllate o

collegate, di attività di supporto quali ad esempio : comunicazione, immagine, sviluppo, marketing, gestione clienti, call center, sicurezza, management, amministrazione e contabilità, controllo di gestione e gestione del personale;

M) la gestione di ogni altro servizio pubblico il cui affidamento sia consentito dalla legge.

Allo scopo di perseguire la realizzazione dell'oggetto sociale, nel rispetto di tutti i limiti e divieti di cui alla vigente normativa di legge, con particolare riferimento ai D.Lgs. 385/93 e n. 58/98, la società potrà:

- compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie;
- prestare garanzie di qualsiasi natura, anche reali, a favore di terzi, persone fisiche od enti di ogni tipo, anche in concordati giudiziali ed extragiudiziali;
- partecipare ad altre società, imprese o consorzi, anche da costituire, che abbiano scopi complementari.

#### **Art. 4: Durata**

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta).

Alla scadenza la durata della società potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

#### **CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI E**

##### **FINANZIAMENTI DEI SOCI**

#### **Art. 5: Capitale sociale**

Il capitale sociale è di Euro 852.142,50 (ottocentocinquantaquattrocentoquarantadue virgola cinquanta) ed è suddiviso in n. 8.250 (ottomiladuecentocinquanta) azioni di nominali Euro 103,29 (centotre virgola ventinove) ciascuna.

Il suddetto capitale può essere ulteriormente aumentato anche attraverso l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse ed anche attraverso l'effettuazione di conferimenti diversi dal denaro.

Nel caso si rendano necessari versamenti da effettuarsi in conto capitale da parte dei soci e tutti i soci siano disponibili ad eseguirli, tali versamenti si intendono proporzionali alle quote di partecipazione al capitale sociale salvo contraria ed unanime pattuizione, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite ad aumento del capitale di qualunque importo e ciò previa conforme delibera assembleare; in particolare i versamenti eseguiti dai soci in conto futuro aumento capitale sociale saranno agli stessi proporzionalmente restituiti, previa volontà assembleare espressa con le maggioranze richieste per l'assemblea straordinaria, se entro un anno dal versamento non sia stato deliberato l'aumento del capitale sociale.

I versamenti effettuati dai soci a fondo perduto resteranno

definitivamente acquisiti nel patrimonio sociale.

#### **Art. 6: Azioni**

Le azioni sono nominative, quando sia prescritto dalle leggi vigenti, diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta ed a spese dell'azionista.

#### **Art. 7: Trasferimento di azioni**

Le azioni sono liberamente trasferibili, a qualsiasi titolo, a favore di societa' facenti parte dello stesso gruppo del socio.

Negli altri casi il trasferimento delle azioni nominative, qualsiasi sia il titolo giuridico, oneroso o gratuito, in base al quale avvenga e quindi anche in caso di fusione, scissione, conferimento o altre operazioni straordinarie che interessino gli organismi collettivi soci, e' consentito solo con il consenso dell'Organo Amministrativo, previo suo accertamento della mancanza in capo al potenziale avente causa di interessi in contrasto con quelli societari.

Le decisioni dell'Organo Amministrativo sulle domande di trasferimento devono essere motivate.

In caso di diniego del gradimento, salvo che la societa' non si obblighi ad acquistare le azioni in oggetto, l'Organo Amministrativo dovra' indicare il nominativo di un altro socio o di altri soci o di terzi che acquisteranno le azioni. Qualora non avvenga, le predette partecipazioni saranno liberamente trasferibili. Nel caso in cui il potenziale trasferimento avvenga per effetto di operazioni che non comportano il pagamento di un prezzo in denaro, quest'ultimo sara' determinato in base al maggiore tra il valore stabilito da un iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Pordenone, nominato dal Presidente dello stesso Ordine, su incarico conferito senza indugio dall'Organo Amministrativo della societa', e quello di libro del socio dante causa, escluse eventuali rivalutazioni volontarie operate sulla partecipazione; la valutazione dell'esperto dovra' essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'incarico notificandola a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Organo Amministrativo della societa' ed al socio offerente. L'onorario dell'esperto sara' a carico del socio offerente.

In ogni caso chi intende alienare o trasferire sulla base di qualsiasi altro titolo giuridico, oneroso o gratuito, quale, a titolo esemplificativo, fusione, scissione, conferimento o altre operazioni straordinarie, in tutto o in parte le proprie azioni dovra' comunque offrirle in prelazione, a mezzo lettera raccomandata agli altri soci che hanno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, a parita' di prezzo e condizioni, in proporzione alle azioni gia' possedute. Nella lettera raccomandata dovranno essere

indicati il, o i soggetti destinatari delle azioni, prezzi e condizioni della proposta. Nel caso in cui il potenziale trasferimento avvenga per effetto di operazioni che non comportano il pagamento di un prezzo in denaro, quest'ultimo sarà determinato in base al maggiore tra il valore stabilito da un iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Pordenone, nominato dal Presidente dello stesso Ordine, su incarico conferito senza indugio dal socio offerente e quello di libro del socio dante causa, escluse eventuali rivalutazioni volontarie operate sulla partecipazione; la valutazione dell'esperto dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'incarico notificandola a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al socio offerente che a sua volta dovrà notificarla senza indugio con lo stesso mezzo agli altri soci. L'onorario dell'esperto sarà a carico del socio offerente.

Gli altri soci hanno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, a parità di prezzo e condizioni, in proporzione alle azioni già possedute.

Il socio interessato all'acquisto deve, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta scritta, formulare dopo la determinazione del valore delle azioni da parte dell'esperto qualora necessaria in base al disposto dei commi precedenti, confermare con lettera raccomandata indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci di voler esercitare la prelazione per le azioni di sua spettanza, precisando altresì se e quante azioni in più intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci. Il socio che non ha comunicato nei termini di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante. Nello stesso termine il socio ricevente che ritenesse eccessivo il prezzo convenuto per la cessione delle azioni poste in vendita, potrà chiedere, comunicandolo al socio offerente, che la valutazione delle azioni stessa venga rimessa ad un iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Pordenone, nominato dal Presidente dello stesso Ordine, che dovrà dimettere tale valutazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'incarico notificandola a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al socio offerente ed al socio che ha richiesto l'intervento dell'esperto. L'onorario dell'esperto è a carico del socio che ha richiesto la valutazione, il quale entro 30 (giorni) dal ricevimento della stima dovrà comunicare al socio offerente se intende esercitare la prelazione sulla base del valore delle azioni determinato dall'esperto o se intende rinunciarvi. Qualora l'entità delle azioni per le quali sarà stata regolarmente esercitata la prelazione rimanga inferiore a quella dell'offerta, questa si intende rinunciata per la totalità; e' comunque facoltà del socio offerente

dar corso alla cessione limitata alle azioni per le quali e' stato esercitato il diritto di prelazione.

Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di cessione di diritti di opzione per aumenti di capitale ovvero di costituzioni di usufrutto o altri diritti parziali sulle azioni.

I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro novanta giorni dalla sua determinazione, salva diversa convenzione. Ove la prelazione non venga esercitata nei modi e nei tempi sopra citati il socio che intende cedere le proprie azioni e' libero di trasferirle al o ai soggetti indicati nell'offerta.

La procedura di cui sopra puo' essere omessa in presenza di una dichiarazione di presa d'atto e benestare a firma di tutti i soci.

#### **Art. 8: Obbligazioni e finanziamenti dei soci**

La societa' puo' emettere obbligazioni nei modi e termini di legge.

L'organo amministrativo, di cui al successivo capo IV del presente statuto, con apposita delibera che assume valore di proposta contrattuale, nel rispetto del disposto dell'art. 11 del D.Lgs. primo settembre 1993 n. 385 e della correlativa deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio 3 marzo 1994 e successive modificazioni, puo' inoltre richiedere finanziamenti ai soci iscritti da almeno tre mesi sul libro soci e titolari di una quota pari almeno al 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato; tali finanziamenti saranno non fruttiferi di interessi salvo che la fruttuosita' degli stessi non consti da delibera assembleare assunta all'unanimita'.

#### **Art. 9: Strumenti finanziari**

La Societa' puo' emettere, con delibera dell'Assemblea straordinaria, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti, a fronte dell'apporto da parte dei Soci o di terzi anche di opere o di servizi ai sensi dell'articolo 2346, comma sesto, del Codice civile.

Gli strumenti finanziari hanno la durata ed attribuiscono i diritti che vengono stabiliti al momento della loro emissione dall'Assemblea.

In ogni caso gli strumenti finanziari non possono avere una durata superiore a 5 (cinque) anni.

Ai sensi dell'articolo 2376 del Codice civile, le deliberazioni dell'Assemblea generale dei Soci che pregiudicano i diritti della categoria degli strumenti finanziari emessi devono essere approvate dall'Assemblea speciale dei titolari degli strumenti finanziari attinti dal pregiudizio.

All'Assemblea speciale si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2415, commi secondo, terzo, quarto e quinto, 2416 e 2419 del Codice civile.

Al Rappresentante comune si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2417 e 2418 del Codice civile.

L'Assemblea speciale ha altresì le seguenti competenze:

- nomina e revoca del rappresentante comune e delibera dell'azione di responsabilità nei suoi confronti;
- costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei titolari degli strumenti finanziari e relativo rendiconto;
- modificazione dei diritti attribuiti agli strumenti finanziari;
- controversie con la società e relative eventuali transazioni e/o rinunzie;
- ogni altra questione di interesse comune alle categorie degli strumenti finanziari.

#### **Art. 10: Recesso**

Salvo quanto in appresso previsto, il diritto di recesso del socio è disciplinato dalla legge e può avere luogo nei casi nei quali è previsto inderogabilmente da essa, con espressa esclusione della spettanza di tale diritto nelle ipotesi previste all'art. 2437, secondo comma, del Codice Civile. Tale diritto può essere inoltre esercitato dal socio che non abbia concorso all'approvazione di deliberazioni inerenti la partecipazione a gare per la gestione di servizi di trasporto pubblico locale indette da enti pubblici, sottoposte all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 16 del presente statuto. Ciascun socio potrà infine liberamente esercitare il diritto di recesso in qualunque momento, fermo restando che in caso di recesso ad nutum da parte del socio, il recesso stesso avrà effetto decorso un termine di preavviso di centottanta giorni a decorrere dalla ricezione da parte della società della relativa comunicazione.

In ogni caso di legittimo recesso del socio, il valore delle azioni da liquidare a suo favore sarà determinato in base al maggiore tra il valore stabilito con i criteri previsti dall'art. 2437-ter del Codice Civile e quello di libro del socio recedente, escluse eventuali rivalutazioni volontarie operate sulla partecipazione.

#### **CAPO TERZO**

##### **ASSEMBLEE**

#### **Art. 11: Assemblee degli azionisti**

Le assemblee regolarmente convocate e costituite rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto.

#### **Art. 12: Intervento e rappresentanza nell'assemblea**

Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti cui

spetta il diritto di voto.

Nel caso in cui il socio sia un Ente Collettivo ha diritto di intervenire in assemblea il suo legale rappresentante.

La rappresentanza deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale, che dovra' essere acquisita e conservata, in originale, tra gli atti della societa'.

La delega non puo' essere conferita con il nome del delegato in bianco e per piu' di un'assemblea, non puo' essere attribuita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo, ai dipendenti della societa' ne' delle societa' da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Il rappresentante puo' farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il Socio ha conferito la delega ad un ente collettivo, il legale rappresentante di questo rappresenta il Socio in Assemblea. In alternativa l'ente collettivo puo' delegare un suo amministratore, dipendente o collaboratore.

L'Assemblea deve svolgersi con modalita' tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalita' di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'Assemblea potra' essere tenuta con intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione audio od audiovideo, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parita' di trattamento tra i Soci. In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di Assemblea totalitaria, i luoghi audio o audiovideo collegati a cura della Societa', nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario o il Notaio verbalizzante;
- il Presidente dell'Assemblea deve poter verificare la regolarita' della costituzione, accertare l'identita' e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e constatare i risultati delle votazioni;
- il Segretario o il Notaio verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono essere posti nella condizione di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 13: Convocazione**

L'assemblea deve essere convocata presso la sede sociale almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società'.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia o sul territorio di un altro Stato dell'Unione Europea.

#### **Art. 14: Formalità per la convocazione**

La convocazione avviene mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea o comunicato al domicilio di ciascun socio, quale risultante dal Libro Soci, almeno otto giorni prima dell'assemblea, con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento.

#### **Art. 15: Assemblea Totalitaria**

In assenza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando in essa è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi.

Perché l'assemblea possa validamente deliberare, occorrerà:

- che tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale siano stati preventivamente informati della riunione e degli argomenti da trattare, con un preavviso di almeno due giorni, e che nessuno di essi, se assente, si sia opposto, per iscritto, alla trattazione, entro il momento di costituzione dell'assemblea;
- che nessuno dei partecipanti si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Di quanto sopra il Presidente dell'assemblea deve dare atto nel relativo verbale, facendolo espressamente constare al Segretario o al Notaio verbalizzante.

Entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'assemblea, le deliberazioni assunte in assemblea totalitaria devono essere comunicate, a cura dell'Organo Amministrativo, agli amministratori ed ai sindaci assenti.

#### **Art. 16: Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione e' regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione essa e' regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

Le deliberazioni sono prese in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente, salvo quelle aventi ad oggetto la nomina dell'amministratore

unico e del Direttore di Esercizio di cui al successivo articolo 20, l'autorizzazione agli amministratori, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 5) del Codice Civile, al compimento delle operazioni elencate al successivo art. 23 del presente statuto e quelle aventi ad oggetto la remunerazione da attribuire agli amministratori, per le quali e' necessario il voto favorevole dell'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, salvo una diversa unanime deliberazione dell'assemblea, la nomina dei componenti avverra' sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ogni lista include un numero di candidati non superiore al numero di componenti da eleggere.

Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede legale della societa' almeno tre giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea.

Ogni candidato puo' essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilita'.

Ogni avente diritto al voto puo' votare una sola lista.

I voti ottenuti dalle liste saranno divisi per un numero corrispondente al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti cosi' ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista secondo l'ordine dalla stessa previsto. Quindi i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti gli amministratori che hanno ottenuto i quozienti piu' elevati, fermo restando che dovra' comunque essere nominato amministratore il candidato indicato al primo posto in ciascuna delle liste presentate. Nel caso in cui, per completare il Consiglio di Amministrazione, piu' candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto i quozienti piu' elevati e, in caso di parita' di quoziente, quelli piu' anziani di eta'.

In caso di mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione verra' nominato dall'Assemblea con la maggioranza prevista dal presente statuto per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

#### **Art. 17: Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale.

#### **Art. 18: Presidenza dell'assemblea**

L'assemblea e' presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in assenza o rinuncia di questi, da altra persona designata dall'assemblea. L'assemblea designa il segretario, che puo'

essere scelto anche tra i non azionisti.

Nei casi di legge o quando cio' e' ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale e' redatto da un notaio designato dallo stesso presidente, nel qual caso non e' necessaria la nomina del segretario. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal notaio o dal segretario.

#### **CAPO QUARTO**

#### **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

##### **Art. 19: Organo amministrativo**

La societa' e' amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione formato da un minimo di tre ad un massimo di membri pari al numero dei soci esistenti al momento della nomina, secondo la determinazione dell'assemblea ordinaria che deve procedere alla nomina, con deliberazione da assumersi con il voto favorevole dell'85% del capitale sociale. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori, si provvedera' alla loro sostituzione a norma dell'art. 2386 del Codice Civile.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, decade l'intero consiglio di amministrazione ed i rimanenti amministratori, o il collegio sindacale se vengono a mancare tutti gli amministratori, hanno l'obbligo di convocare l'assemblea per nominare il nuovo organo amministrativo. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il loro diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene in assenza di giusta causa.

L'eventuale compenso agli amministratori, anche investiti di particolari incarichi, viene determinato e deliberato in forma cumulativa solo dall'assemblea ordinaria; l'assemblea puo' anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennita' per la risoluzione del mandato, da liquidarsi alla cessazione dello stesso. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, ripartisce il compenso stabilito dall'Assemblea, tenendo conto dei particolari incarichi attribuiti a ciascun Amministratore.

##### **Art. 20: Cariche sociali**

Il consiglio, ove l'assemblea non vi abbia gia' provveduto, nomina fra i suoi componenti un presidente. Puo' inoltre nominare un vice presidente, oltreche' uno o piu' amministratori delegati.

L'Assemblea ordinaria potra' nominare un Direttore di Esercizio con qualifiche tecniche e professionali adeguate all'incarico.

In caso di nomina di un Amministratore Unico e' altresì riservata all'Assemblea ordinaria la nomina dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001.

**Art. 21: Riunioni del consiglio**

Il consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, o di chi ne fa le veci, ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno un terzo degli amministratori, o almeno due sindaci effettivi, o un amministratore delegato.

La convocazione del consiglio di amministrazione avviene mediante invio di avviso raccomandato, almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la riunione, al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le adunanze si tengono sia presso la sede sociale che altrove purché in Italia, e sono valide se sarà presente la maggioranza dei componenti il consiglio.

Nei casi di urgenza il consiglio di amministrazione può essere convocato anche a mezzo telegramma o fax il giorno prima di quello fissato per la riunione. Resta inteso che in mancanza di utenza fax la convocazione deve essere effettuata nelle altre forme previste.

Le adunanze del consiglio di amministrazione anche senza la formale convocazione sono validamente costituite se intervengono tutti i membri del consiglio di amministrazione e tutti i sindaci effettivi in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente; in caso di assenza di questo dal vice presidente. In mancanza la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione audio o audiovideo, a condizione che ciò sia previsto nell'avviso di convocazione e che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. In tal caso il Presidente della società, con l'assenso dei presenti, può designare a presiedere la riunione altro degli Amministratori presenti.

**Art. 22: Deliberazioni del consiglio**

Per la validità, delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo per la proposta di convocazione dell'assemblea straordinaria per la quale è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

**Art. 23: Poteri dell'organo amministrativo**

La gestione dell'impresa sociale spetta all'Organo Amministrativo.

In caso di nomina di un Amministratore unico questi ha il potere di compiere tutti i negozi giuridici, gli atti e le operazioni necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo per la partecipazione a gare per la gestione di servizi di trasporto pubblico locale e per l'effettuazione di operazioni che impegnino la società per un importo unitario superiore a euro 100.000,00, per le quali, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n.5) del Codice Civile e' richiesta l'autorizzazione dell'assemblea ordinaria.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione ad esso e' attribuito il potere di compiere tutti i negozi giuridici, gli atti e le operazioni necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo per la partecipazione a gare per la gestione di servizi di trasporto pubblico locale e per l'effettuazione di investimenti in immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie di importo unitario superiore a euro 300.000,00, per le quali, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 5) del Codice Civile e' richiesta l'autorizzazione dell'assemblea ordinaria.

Esso pertanto ha la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuno per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Con sua delibera, il consiglio determinerà quali atti il presidente, il vice presidente, ed i consiglieri/delegati potranno compiere autonomamente e senza specifica preventiva autorizzazione del consiglio. Ogni altra facoltà e potere non delegati espressamente dal consiglio al presidente, al vicepresidente, e agli amministratori delegati, saranno esercitati collegialmente dal consiglio di amministrazione.

#### **Art. 24: Rappresentanza sociale**

La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore Unico, se nominato, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vice Presidente in caso di assenza, impedimento o "vacatio" del Presidente.

La rappresentanza legale spetta, inoltre, al Vice Presidente e agli amministratori delegati entro i limiti della delega ad essi conferita.

La firma del Vice Presidente attesta, nei rapporti con i terzi, lo stato di assenza, impedimento o "vacatio" del Presidente.

#### **Art. 25: Sindaci**

Il collegio sindacale e' composto di tre membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio e' stato ricostituito.

#### **Art. 26: Nomina e retribuzione**

La nomina dei sindaci e la determinazione della loro retribuzione e' fatta dall'assemblea a tenore di legge. Il compenso annuale ai sindaci e' determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

#### **Art. 27: Revisione legale**

La revisione legale della societa' e' esercitata da un Revisore Contabile o da una societa' di revisione, nominati e funzionanti a norma di legge.

L'Assemblea ordinaria, al momento della nomina del soggetto al quale affidare la revisione legale e qualora ricorrano i presupposti di legge, puo' deliberare che detta funzione sia esercitata dal Collegio Sindacale; in tal caso tutti i Sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore o la societa' incaricata della revisione legale, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

- a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicit  almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilit  sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sull'eventuale bilancio consolidato.

L'attivit  di revisione legale e' annotata in un apposito libro conservato presso la sede della societa'.

L'Assemblea ordinaria nomina il revisore e ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico che sara' di tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la societa' di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies del Codice civile. In difetto il revisore o la societa' di revisione sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli Amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea ordinaria per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio sociale di durata del loro mandato e sono rieleggibili.

#### **CAPO SESTO**

##### **BILANCIO - UTILI E DIVIDENDI**

#### **Art. 28: Esercizi sociali**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvedera' alla redazione del progetto di bilancio, corredandolo con la relazione sulla gestione e con gli altri

documenti prescritti dalla legge o ritenuti opportuni, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea ordinaria dei soci.

**Art. 29: Ripartizione degli utili**

L'utile netto, dedotte le eventuali perdite di precedenti esercizi, sara', cosi' ripartito:

- si prelevera' il 5% (cinque per cento) a favore della riserva legale, fino a che questa non avra' raggiunto il quinto del capitale sociale, il resto a disposizione dell'assemblea.

**Art. 30: Pagamento dei dividendi**

I dividendi sono pagati presso la sede della societa', e negli altri luoghi che saranno designati dall'organo di amministrazione.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescriveranno a favore della societa'.

**CAPO SETTIMO**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 31: Domicilio degli azionisti**

Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale il domicilio degli azionisti si considera quello che risulta dal libro dei soci.

**Art. 32: Liquidazione**

La societa' si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita' a conseguirlo, salvo che l'Assemblea straordinaria, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilita' di funzionamento o per la continuata inattivita' dell'Assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dall'articolo 2447 del Codice Civile;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater del Codice Civile;
- f) per deliberazione dell'Assemblea straordinaria;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo allo scioglimento.

L'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, nominera' uno o piu' Liquidatori determinando:

- a) il numero dei Liquidatori;
- b) in caso di pluralita' di Liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al

funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;

- c) a chi spetta la rappresentanza della società';
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.

**Art. 33: Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla legge.

F.to MAURO VAGAGGINI

" GIORGIO PERTEGATO (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.